



CITTA' di MILAZZO

Il Sindaco

98057 MILAZZO (prov. messina)
Via Francesco Crispi n. 25
partita iva e cod. fisc. 00226540839
☐ central. 090/9231111
☐ Segr. 090/9231210
☐ Fax 090/9284729
emai: sindaco@comune.milazzo.me

Prot. n. 159 del 15-07-2019

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, n. 1
98122 Messina

rettorato@unime.it

Oggetto : Trasmissione Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 12.07.2019
- AMP "Capo Milazzo".

Si trasmette in allegato la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 12.07.2019 - AMP "Capo Milazzo" e la versione approvata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'AMP "Capo Milazzo", redatto secondo le indicazioni e prescrizioni dettate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sicuro di un vostro sollecito riscontro e nell'urgenza a dare corso con la massima sollecitudine agli atti conseguenti, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.



Il Sindaco
Avv. Giovanni Formica



COMUNE DI MILAZZO

4° Settore

Ambiente e Politica del Territorio

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 10-07-2019

IL PROPONENTE: _____

Oggetto: annullamento parziale in autotutela e rettifica della deliberazione di C.C. n. 70 del 05.07.2019; presa d'atto del testo definitivo dello schema di statuto e dell'atto costitutivo del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo".

premesse che :

- in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005 è stata pubblicata l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette;
- l'art. 1, comma 116 della legge 27 dicembre 2013, n.147, integra con l'area "Capo Milazzo" le aree marine di reperimento previste dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, art. 36, comma 1 e che, all'art. 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette;
- con nota prot. 11449/PNM del 5 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Regione Siciliana e agli Enti territorialmente interessati, l'avvio del procedimento istitutivo dell'area marina protetta "Capo Milazzo" ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata intesa generale;
- con decreto direttoriale prot. 12112/PNM, del 16 giugno 2014, è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA), per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'iter istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta "Capo Milazzo", nel Comune di Milazzo;
- la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 13099 del 16 giugno 2016, ha chiesto ad ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 37169 del 21 giugno 2016;
- con Protocollo d'Intesa, siglato in data 7 luglio 2016, fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e gli Enti Gestori delle Aree Marine Protette di Sicilia, è stata potenziata la rete delle aree marine protette per l'ottimizzazione della gestione;
- con nota n. 4590 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata



- prot. CSR 0004590 P-4.23.2.14 del 19 ottobre 2016, sono stati trasmessi gli schemi definitivi del Decreto Istitutivo e del Decreto di Regolamento di disciplina dell'area marina protetta "*Capo Milazzo*", affinché gli enti interessati esprimessero il parere di competenza;
- con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata- prot. CSR 0004630 P-4.23.2.14, del 21.10.2016, sono stati trasmessi la cartografia, recante la perimetrazione e la zonazione dell'area marina protetta "*Capo Milazzo*", affinché gli enti interessati esprimessero il parere di competenza;
- con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 153 del 26.11.2018, ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge 6 Dicembre 1991 n. 394, è stato approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta "*Capo Milazzo*";

considerato che:

- con decreto n. 204, del 17 maggio 2018, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata istituita l'Area Marina Protetta denominata "*Capo Milazzo*";
- con decreto n. 153, del 26 novembre 2018, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 1991 n. 394, è stato approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta "*Capo Milazzo*";
- il citato decreto n. 204 del 17 maggio 2018, istitutivo dell'Area Marina Protetta "*Capo Milazzo*" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 serie generale del 06 marzo 2019;
- il Comune di Milazzo, d'intesa col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha proposto che la gestione dell'Area Marina Protetta sia affidata ad un consorzio di gestione costituito tra lo stesso ente locale, l'Università degli Studi di Messina ed un'associazione ambientalista, specializzata nella tutela del mare, da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- a seguito di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di una Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L. 6.12.1991 n. 394, per la partecipazione al consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "*Capo Milazzo*", con verbale del 08.05.2019, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente in data 17.05.2019 al n.2002, è stata individuata l'associazione ambientalista "*Marevivo ONLUS*", con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de Pinedo;
- l'art. 7 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 204, del 17 maggio 2018, rubricato "*Gestione dell'Area Marina Protetta*", prevede che la gestione dell'Area Marina Protetta "*Capo Milazzo*", ai sensi dell'art. 19 della L. 394/1991, così come integrato dall'art. 2, comma 37, della L. 426/1998 e s.m.i., è affidata ad un consorzio di gestione omonimo, appositamente costituito;

dato atto che:

- con deliberazione n. 70 del 05.07.2019, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale della città di Milazzo ha approvato - con modifiche rispetto al testo pre-



cedentemente esaminato dal MATTMA e munito di nulla osta ministeriale, giusta nota prot. del 03.04.2019 n. 97047140583 - gli schemi di statuto e atto costitutivo del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo";

- il Consiglio Comunale ha ritenuto di modificare lo schema di statuto e l'atto costitutivo proposti, approvando, tra gli altri, l'emendamento a firma dei consiglieri comunali Rosario Piraino, Maria Magliarditi, Francesco Alesci e Gaetano Nani, allegato alla presente proposta, modificativo dell'art. 6 del citato schema di statuto;
- con nota prot. n. 155 del 08.07.2019, il Sindaco del Comune di Milazzo ha inoltrato lo schema di statuto, nel testo approvato dal Consiglio Comunale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le valutazioni di competenza;

considerato che:

- nella stessa giornata del 08.07.2019, il Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, dott.ssa Maria Carmela Giarratano, ha comunicato, per le vie brevi, che lo schema di statuto del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", nel testo approvato dal Consiglio Comunale: 1) all'art. 8, comma 6 bis, lett. a) viola il principio di separazione tra attività di indirizzo e di gestione, laddove dispone che "*le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare*", dovendosi, viceversa, prevedere che tale competenza sia del Ministero, da intendersi quale struttura burocratica; 2) il medesimo art. 8, comma 6 bis, lett. a), si pone in contrasto con la L. 394/1991, che assegna al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la competenza esclusiva in materia di Aree Marine Protette, non potendosi individuare, quindi, alcuna concorrente competenza in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, come, invece, previsto dal Consiglio Comunale;
- in ragione delle illegittimità segnalate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si rende necessario annullare in autotutela la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 05.07.2019 nelle parti in cui si pone in violazione di legge;

Visti:

- ✓ la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;
- ✓ il proprio Statuto;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché l'ulteriore reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;
- ✓ la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
- ✓ la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ l'art. 1 comma 10 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, che trasferisce al Ministe-



ro dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino;

- ✓ l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni recante nuovi interventi in campo ambientale;
- ✓ la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;
- ✓ il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
- ✓ l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

PROPONE

1. per le motivazioni di cui in premessa, di annullare in autotutela la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 05.07.2019, nella parte in cui, all'art. 8, comma 6 bis, lett. a) dello schema di statuto allegato, a seguito di approvazione dell'emendamento proposto dai Consiglieri Comunali Rosario Piraino, Maria Magliarditi, Francesco Alesci e Gaetano Nani, così dispone: *"sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per lo sviluppo economico"*;

2. di riformulare l'art. 8, comma 6 bis, lett. a), dello schema di statuto del Consorzio per la gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", come segue: art. 8, comma 6 bis, lett. a), *"sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare."*;

3. per effetto di quanto disposto dal decreto n. 204 del 17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istitutivo dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", di costituire con l'Università degli Studi di Messina e l'Associazione "Marevivo onlus", con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia Scalo de Pinedo, un Consorzio misto per la gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" denominato "Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo", per l'esercizio delle funzioni di cui al citato decreto;

4. di approvare lo schema di atto costitutivo del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", nel testo risultante a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 05.07.2019, nonché della presente deliberazione, che consta di n. 6 (sei) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

5. di approvare lo schema di Statuto del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", nel testo risultante a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 05.07.2019, nonché della presente, che consta di n. 18 (diciotto) articoli, che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante;

6. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote consortili, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;



7. di dare mandato, al Dirigente del 4° Settore Ambiente e Politica del Territorio" dell'Ente di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "*Capo Milazzo*";
8. di dare mandato, al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di adottare tutti gli atti di gestione di competenza inerenti gli aspetti finanziari e contabili consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "*Capo Milazzo*";
9. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di formalizzare tutti gli adempimenti connessi alla costituzione del Consorzio.




PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 53 L. 142/90 modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 10/07/2019

Il Coordinatore del 3° Servizio
Funzionario direttivo Amministrativo
Dott. Domenico Lombardo
[Signature]



Il Dirigente del 4° Settore
Ing. Tommaso La Malfa
[Signature]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 142/1990)

Si esprime parere favorevole

Milazzo li, 10/07/2019

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
[Signature]

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L. 142/1990 RELATIVO ALLA COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA:

Si attesta che la somma di euro viene imputata al codice, intervento, ex Capitolo del bilancio, gestione.....

Milazzo, li

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

ALBERTO A

N. del Repertorio - N. della

Raccolta

ATTO COSTITUTIVO

DEL "CONSORZIO DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO

MILAZZO"

con sede in Milazzo

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno

del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove in

Avanti a me,, Notaio in Messina,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,
Patti e Mistretta

SONO PRESENTI

COMUNE DI MILAZZO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

ASSOCIAZIONE MAREVIVO

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei

componenti i quali stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Per effetto di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018, art. 7, che ha istituito l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito, secondo le previsioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio di scopo misto con attività esterna denominato "**Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo**".

ARTICOLO 2 - La sede legale del Consorzio è costituita presso la sede del Comune di Milazzo.

La durata del Consorzio è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrentanove e potrà essere prorogata a norma di legge, fatta salvo il venir meno dello scopo o il suo scioglimento anticipato.

ARTICOLO 3 - Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.

Il Consorzio si impegna a osservare le disposizioni di cui ai decreti di istituzione e di approvazione dei regolamenti e ottempera agli obblighi essenziali di cui all'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Il Consorzio, nello svolgimento delle funzioni di Ente Gestore, persegue le finalità dell'"Area Marina protetta Capo Milazzo" previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal decreto istitutivo del 17 maggio 2018.

In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche

attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili;

e) la realizzazione di politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

Articolo 4 - Il fondo consortile è costituito:

- dalle quote di costituzione versate da ciascun consorziato come di seguito indicate:

€ 5.000,00, pari al 50%, da parte del Comune di Milazzo;

€ 2.500,00, pari al 25%, da parte dell'Università di Messina;

€ 2.500,00, pari al 25%, da parte di

Associazione Marevivo

- dalle quote annuali versate dai seguenti consorziati a titolo di contributo alle spese di gestione, da versare entro il mese di giugno/luglio per l'importo di:

euro 10.000,00 per il Comune di Milazzo;

euro 3.000,00 per Associazione Marevivo

Le suddette quote non potranno essere variate e costituiscono obbligo. Per giustificate ragioni potrà essere richiesta al Ministero la variazione delle quote consortili annuali di ciascun consorziato e il Ministero provvederà ad emettere, a tal riguardo, provvedimento di approvazione o di diniego di detta richiesta di variazione.

Il contributo dell'Università consiste in apporto di opera scientifica e di ricerca, attività che, sulla base di proposte presentate dall'Università ai soggetti consorziati, saranno approvate dall'Assemblea Consortile.

L'associazione Marevivo oltre a versare euro 3.000,00 apporterà un contributo che consiste nell'impiego minimo di n.3 personale volontario.

Articolo 5 - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da ulteriori 4 (quattro) membri

nominati dall'Assemblea come segue:

- su proposta del Sindaco di Milazzo, 3 (tre) componenti;
- su proposta del Rettore dell'Università di Messina, 1 (uno) componente;
- su proposta del Presidente dell'associazione Associazione Marevivo, 1 (uno) componente.

I Consorziati ora stesso nominano quali Componenti il Consiglio di Amministrazione

I Componenti il Consiglio di Amministrazione accettano la carica conferita e dichiara che a suo carico non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la direzione e la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, tranne gli atti che siano, dalla legge o dal presente statuto, tassativamente riservati all'Assemblea dei consorziati.

Quale Presidente viene designato

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

Articolo 6 - Il Consorzio è regolato, oltre che dalla legge e dal presente atto costitutivo, anche dallo statuto che debitamente, firmato dalle parti e da me Notaio, al presente si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

Le spese del presente, relative e consequenziali sono a carico del Consorzio.

ALLEGATO B

STATUTO

DEL "CONSORZIO DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO"

con sede in Milazzo

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

1. Per effetto di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018, art. 7, che ha istituito l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito, secondo le previsioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio di scopo misto con attività esterna denominato "Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo".

ARTICOLO 2

Sede e Durata

1. La sede legale del Consorzio è costituita presso la sede del Comune di Milazzo.
2. La durata del Consorzio è stabilita in anni 20 e potrà essere prorogata a norma di legge, fatta salvo il venir meno dello scopo o il suo scioglimento anticipato.

ARTICOLO 3

Finalità

1. Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.
2. Il Consorzio si impegna a osservare le disposizioni di cui ai decreti di istituzione e di approvazione dei regolamenti e ottempera agli obblighi essenziali di cui all'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina protetta.
3. Il Consorzio, nello svolgimento delle funzioni di Ente Gestore di cui all'art. 4, persegue le finalità dell'"Area Marina protetta Capo Milazzo" previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal decreto istitutivo del 17 maggio 2018.
4. In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue:
 - a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
 - b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di

programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili;

e) la realizzazione di politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

ARTICOLO 4

Funzioni ed attività

1. Il Consorzio, quale Ente gestore dell'"Area Marina protetta Capo Milazzo" e legale rappresentante, svolge le funzioni di carattere organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento delle finalità dell'area marina protetta di cui all'art. 3.

2. Con apposita convenzione, stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura e del mare (MATM-PNM), saranno dettagliati gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" a cui il presente Consorzio si impegna

a attenersi.

3. Per il miglior svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, gli altri Enti Pubblici ed altri Enti gestori di aree naturali protette, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni, e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile.

4. La sorveglianza sull'area marina protetta spetta alla competente Capitaneria di Porto e alla Polizia municipale del Comune di Milazzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche mediante l'assegnazione funzionale di propri dipendenti anche a tempo determinato.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di sorveglianza, il Consorzio assicurerà il coordinamento con la competente Capitaneria di Porto, anche mediante uno specifico protocollo operativo.

6. Il Consorzio potrà svolgere, oltre alle funzioni di cui al comma 1, funzioni/attività di promozione, di educazione e informazione ambientale.

7. Il Consorzio opera senza assumere obbligazioni in nome e per conto dei singoli consorziati.

Fondo Consortile, Risorse ed Oneri

1. Il fondo consortile è costituito:
 - a) dalle quote di costituzione versate da ciascun consorziato come definite all'articolo 4 dell'atto costitutivo del Consorzio di cui il presente Statuto è parte integrante;
 - b) dai conferimenti in natura e in prestazioni da parte dei consorziati, ivi compresa la prestazione del personale per il funzionamento dell'area marina protetta;
 - c) dai contributi di Enti Pubblici, dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali destinati alla gestione ed al miglioramento delle strutture, alla ricerca, alla formazione professionale, all'educazione ed alla divulgazione delle attività dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo";
 - d) dai contributi di enti e società private come indicato da apposito regolamento che ne stabilisce i criteri di selezione;
 - e) dalle risorse derivanti dalle attività di gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo";
 - f) da eventuali fondi supplementari assegnati dai consorziati;
 - g) dalle quote annuali versate dai seguenti consorziati a titolo di contributo alle spese di gestione.
2. Le suddette quote annuali di cui alla lettera g) non potranno essere variate e costituiscono obbligo dei consorziati.

Per giustificate ragioni potrà essere richiesta al Ministero la variazione delle quote consortili annuali di ciascun consorziato e il Ministero provvederà ad emettere, a tal riguardo, provvedimento di approvazione o di diniego di detta richiesta di variazione.

Il contributo dell'Università consiste in apporto di opera scientifica e di ricerca, attività che, sulla base di proposte presentate dall'Università ai soggetti consorziati, saranno approvate dall'Assemblea Consortile.

3. Il fondo consortile non potrà in alcun modo essere diviso tra i consorziati. I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

4. Le risorse assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle derivanti dalla gestione dell'area marina protetta, sono utilizzate esclusivamente per la gestione della medesima nell'ambito delle finalità stabilite dal decreto di istituzione, dalla convenzione di affidamento in gestione stipulata con il Ministero, di cui all'art.4, e dal presente statuto, e tenuto conto della normativa vigente in materia.

5. Ad eccezione degli oneri connessi all'incarico di Direttore dell'area marina protetta, relativamente alle spese per risorse umane si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge n.179 del 2002.

6. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è tassativamente

vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alla costituzione di un fondo di riserva straordinario per finanziare interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà a sottoporre all'Assemblea un programma di attività da finanziare con le risorse di tale fondo.

7. Le spese di gestione, in mancanza delle risorse di cui ai punti c) e d) del superiore primo comma, devono essere contenute nell'importo complessivo delle risorse di cui ai punti b), e), f) e g) del superiore primo comma.

8. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

9. Tutti i beni in dotazione, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari. L'eventuale acquisizione di beni mobili, immobili e di diritti reali deve essere sottoposta alla specifica approvazione del MATTM-PNM.

10. In caso di scioglimento del Consorzio o comunque nel caso in cui per qualunque causa venga meno l'affidamento in gestione dell'area marina protetta, tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio del Consorzio dell'area

marina protetta medesima saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore individuato dal MATTM-PNM.

ARTICOLO 6

Conсорziati

1. L'ammissione di nuovi consorziati dovrà essere deliberata dall'Assemblea, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il recesso di uno dei consorziati comporta lo scioglimento del Consorzio.
3. I consorziati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, possono volontariamente contribuire con ulteriori risorse, con dislocazione di proprio personale, cessione anche temporanea di beni, senza che da tali conferimenti derivi l'attribuzione di maggiori diritti rispetto agli altri consorziati.
4. Per l'espletamento delle proprie attività di gestione il Consorzio, dopo averne valutato l'effettiva convenienza, potrà avvalersi, oltre che dell'opera e delle prestazioni di terzi, anche dei servizi e delle strutture dei consorziati; resta inteso che i consorziati dovranno garantire a titolo non oneroso lo svolgimento delle attività ordinarie così come individuate nel documento condiviso "Proposta per l'istituzione del Consorzio per la gestione dell'area marina protetta Capo Milazzo" che costituisce parte integrante del presente Statuto.

ARTICOLO 7

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consorzio;
 - d) il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 8

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Consorziati nella persona del Sindaco del Comune di Milazzo, dal Rettore dell'Università e dal Presidente dell'Associazione Ambientalista Marevivo, o da loro delegati.
2. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Milazzo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età.
3. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa competono le seguenti funzioni:
 - a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e nomina il Revisore dei Conti;
 - b) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) approva il programma annuale di gestione;
 - d) delibera le proposte di modifica dello statuto e dell'atto

costitutivo;

e) delibera sull'indennità e sul rimborso spese del Revisore dei Conti;

f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

g) approva le proposte da sottoporre al NATTM-PNM per l'aggiornamento dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" e della sua regolamentazione;

h) approva gli atti di indirizzo sull'attività del Consorzio e di controllo sull'attuazione dei medesimi;

i) approva le relazioni annuali sull'attività di gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza dell'area marina protetta;

j) delibera sulle modificazioni al presente statuto;

k) delibera sullo scioglimento del Consorzio;

l) delibera sull'anticipato scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi.

4. (abrogato. Si mantiene la numerazione per coerenza con gli atti deliberativi. In sede di stipula, il notaio rogante provvederà alle modifiche necessarie.

5. Possono partecipare all'Assemblea tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote annuali e con l'assolvimento degli obblighi consortili.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti dei consorziati

presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, almeno il 50% delle quote consortili rappresentate dai partecipanti. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. L'Assemblea delibera in sede ordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole dei consorziati presenti che rappresentino più della metà delle quote di partecipazioni complessivamente sottoscritte da tutti i consorziati, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei consorziati presenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazioni complessivamente sottoscritte da tutti i consorziati.

6 bis. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano la totalità delle quote consortili sottoscritte, e delibera con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino la totalità delle quote consortili sottoscritte da tutti i consorziati.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) sull'approvazione del regolamento interno e sulle relative

modifiche;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

7. Alle sedute dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consorzio ed il Direttore dell'area marina protetta. Può altresì partecipare, su invito del Presidente, anche il Revisore dei Conti.

8. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente:

- almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e per la verifica dell'andamento gestionale;

- ogni volta che sia necessario trattare argomenti di competenza assembleare, anche su richiesta del Presidente del Consorzio o di 2 Consorziati.

9. La convocazione viene fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante nota inviata via fax/raccomandata/email/pec con conferma di ricezione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'incontro e l'ordine del giorno. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione, con le medesime indicazioni. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 2 (due) giorni prima dell'incontro mediante email con avviso di ricezione recante in sintesi gli argomenti da trattare.

10. Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale sul libro delle Assemblee.

11. L'Assemblea può svolgersi anche in via telematica

(video/teleconferenza, ecc.). A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza, e che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi virtuali nei quali gli intervenuti potranno affluire o i mezzi telematici da utilizzare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente di cui all'art. 10 e da ulteriori 4 (quattro) membri nominati dall'Assemblea come segue:

- su proposta del Sindaco di Milazzo, 3 (tre) componenti;
- su proposta del Rettore dell'Università di Messina, 1 (uno) componente;
- su proposta del Presidente dell'associazione Marevivo, 1 (uno) componente.

2. Tutti i componenti dovranno possedere i seguenti requisiti: comprovata esperienza tecnica ed amministrativa ed economica in materia di aree naturali protette e biodiversità, nella salvaguardia della natura e dell'ambiente

e/o nella gestione di consorzi. Non può essere nominato componente del comitato di gestione, o ricoprire incarichi all'interno dell'Amp, chi ha incarichi di qualsiasi genere e natura con il Comune di Milazzo, anche a titolo gratuito. Non può essere nominato componente del comitato di gestione chi è sprovvisto del diploma di laurea o chi, in alternativa, non abbia acquisito e dimostri comprovata esperienza e conoscenza nel campo della biologia marina.

3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati durante la prima Assemblea.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede, nel termine di sessanta giorni dal primo Consiglio, alla redazione del Regolamento interno.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed il mandato di ciascun componente e del Presidente è rinnovabile. Il Componente che si assenta tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

7. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore. Qualora dovesse

cessare dalla carica la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi decaduto e dovrà provvedersi alla sua ricostituzione da parte dell'Assemblea.

8. I componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo qualora si discostino dalle finalità dettate dal Decreto istitutivo dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" e dal presente Statuto o qualora compiano atti non conformi alle vigenti leggi.

9. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente.

In particolare esso:

- a) propone all'Assemblea gli atti di cui al punto b) dell'art. 8 comma 3, restando impregiudicata la possibilità da parte di questo ultimo organo di deliberare in qualsiasi momento sugli atti de quo;
- b) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
- c) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- d) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente;

e) delibera su tutte le materie non esplicitamente riservate all'Assemblea e al Presidente del Consorzio;

f) nomina il Direttore dell'area marina protetta secondo quanto previsto dall'art. 12.

10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di 2/3 (due terzi) dei componenti o del Revisore dei Conti.

11. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi in via telematica, nelle forme e nei modi previsti e disciplinati dall'art. 8 per lo svolgimento dell'Assemblea.

13. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse in copia agli Enti facenti parte del Consorzio.

14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare senza diritto di voto il Direttore o Responsabile dell'area marina protetta ed il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 10

Presidente

1. Il Presidente del Consorzio presiede il Consiglio di

Amministrazione e viene eletto dallo stesso Consiglio, con votazione segreta a maggioranza assoluta, nella sua prima seduta.

2. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - b) presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e può chiedere la convocazione dell'Assemblea;
 - c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - d) indirizza e coordina le attività del Consorzio;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
 - g) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
3. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può demandare alcune sue funzioni al Vice presidente.

ARTICOLO 11

Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Revisore dei Conti, nominato con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Revisore dei Conti deve possedere la qualifica di Revisore dei Conti e deve essere iscritto dall'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Non possono essere designati Revisori: Consiglieri ed Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e non è revocabile salvo che per inadempienza; è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria, dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta.
5. Il Revisore dei Conti può assistere, su invito del Sindaco e del Presidente, alle adunanze dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

ARTICOLO 12

Organizzazione del Consorzio

1. Il consiglio di Amministrazione, provvede, come previsto

dalla normativa vigente, ad assumere il Direttore/Responsabile dell'Area Marina Protetta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, con inquadramento tabellare previsto per i dirigenti degli enti locali e per il periodo massimo di tre anni. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato o si potrà procedere, secondo quanto stabilito dal comitato di gestione, a nuova assunzione sempre nei termini previsti dalla normativa vigente e con contratto a tempo determinato per un periodo di massimo tre anni.

2. Al Direttore dell'area marina protetta compete la responsabilità gestionale della stessa "Area Marina Protetta Capo Milazzo" e lo svolgimento delle funzioni individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il provvedimento di affidamento in gestione dell'area marina protetta, secondo le funzioni assegnate e le modalità previste dal regolamento di esecuzione e organizzazione nonché dalle Direttive emanate.

3. Al Direttore della "Area Marina Protetta Capo Milazzo" compete inoltre la direzione degli uffici e la responsabilità gestionale del Consorzio sulla base delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consorzio è dotato inoltre di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31

luglio 2002, n. 179, di personale, anche comandato dai Soci consorziati.

5. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale sono regolati dalla disciplina degli Enti pubblici non economici.

6. Non possono essere nominati impiegati o dirigenti del Consorzio i consiglieri degli Enti Locali associati.

7. La pianta organica e il regolamento organico del personale del Consorzio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

8. Il Consorzio può avvalersi anche di forme di convenzioni con altri soggetti per l'affidamento di servizi.

ARTICOLO 13

Contabilità e finanza

1. Per la finanza e la contabilità del Consorzio alla fine di ogni anno solare, il consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di legge.

3. Alle spese di funzionamento del Consorzio si fa fronte con

i trasferimenti dagli Enti consorziati e con quelli assegnati dal Ministero dell'ambiente, ai sensi del decreto di istituzione, della convenzione di affidamento in gestione stipulata con il Ministero di cui all'art.4 e del presente statuto, nonché con i contributi e proventi di altri soggetti pubblici e privati, tenuto conto della normativa vigente in materia.

4. Nessun onere potrà comunque gravare sui trasferimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente alle spese per il personale del Consorzio, ad eccezione del compenso del Direttore dell'area marina protetta, nella misura massima stabilita dal Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 14

Norma transitoria e di garanzia

1. Fino all'autonomo funzionamento del Consorzio tutte le funzioni tecniche amministrative e contabili sono assicurate dal Comune di Milazzo, eventualmente supportato dal contributo di personale distaccato/comandato dagli altri Enti partecipanti.

ARTICOLO 15

Trasparenza e partecipazione

1. Gli organi del Consorzio assicurano il rispetto di quanto previsto dalla disciplina legislativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti.

2. Promuovono altresì ogni forma di consultazione con le categorie economico-sociali e con le associazioni ambientaliste.

ARTICOLO 16

Scioglimento e liquidazione

1. Il Consorzio si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.
2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, determinandone attribuzioni e poteri, fermo restando quanto previsto all'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto.

ARTICOLO 17

Controversie

1. In caso di controversie tra il Consorzio ed uno o più Consorziati, ovvero tra alcuni Consorziati tra di loro in relazione a rapporti inerenti il Consorzio stesso, qualora non dovessero trovare bonario componimento tra le parti, è competente il Foro di Barcellona p.g.

ARTICOLO 18

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si rinvia alle leggi vigenti in materia ed ai principi dell'Ordinamento Giuridico.

Al Segretario Generale del

Comune di Milazzo

Oggetto: Emendamenti agli allegati A (Atto Costitutivo) e B (Statuto) della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 17/05/2019.

Emendamento 1 Allegato A (Atto Costitutivo)

Aggiungere alla fine dell'art.4 la seguente frase:

L'associazione oltre a versare euro 3.000,00 apporterà un contributo che consiste nell'impiego minimo di n.3 personale volontario.

Emendamento 2 Allegato B (Statuto)

Cassare il comma 4 dell'art.8

Sostituire il comma 6 dell'art.8 con il seguente

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti dei consorziati presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, almeno il 50% delle quote consortili rappresentate dai partecipanti.

Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. L'Assemblea delibera in sede ordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole dei consorziati presenti che rappresentino più della metà delle quote di partecipazioni complessivamente sottoscritte da tutti i consorziati, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei consorziati presenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazioni complessivamente sottoscritte da tutti i consorziati.

Di aggiungere dopo il comma 6 dell'art.8 il seguente:

6 bis. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano la totalità delle quote consortili sottoscritte, e delibera con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino la totalità delle quote consortili sottoscritte da tutti i consorziati.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;
- b) sull'approvazione del regolamento interno e sulle relative modifiche;
- c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

I Consiglieri Comunali
(Rosario Piraino)
(Maria Magliarditi)
(Francesco Alesci)
(Gaetano Nani)

STATUTO

DEL "CONSORZIO DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO"

con sede in Milazzo

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

1. Per effetto di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018, art. 7, che ha istituito l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito, secondo le previsioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio di scopo misto con attività esterna denominato "Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo".

ARTICOLO 2

Sede e Durata

1. La sede legale del Consorzio è costituita presso la sede del Comune di Milazzo.
2. La durata del Consorzio è stabilita in anni 20 e potrà essere prorogata a norma di legge, fatta salvo il venir meno dello scopo o il suo scioglimento anticipato.

ARTICOLO 3

Finalità

1. Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.

2. Il Consorzio si impegna a osservare le disposizioni di cui ai decreti di istituzione e di approvazione dei regolamenti e ottempera agli obblighi essenziali di cui all'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina protetta.

3. Il Consorzio, nello svolgimento delle funzioni di Ente Gestore di cui all'art. 4, persegue le finalità dell'"Area Marina protetta Capo Milazzo" previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal decreto istitutivo del 17 maggio 2018.

4. In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca

scientifico nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili;

e) la realizzazione di politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

ARTICOLO 4

Funzioni ed attività

1. Il Consorzio, quale Ente gestore dell'"Area Marina protetta Capo Milazzo" e legale rappresentante, svolge le funzioni di carattere organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento delle finalità dell'area marina protetta di cui all'art. 3.

2. Con apposita convenzione, stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura e del mare (MATTM-PNM), saranno dettagliati gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" a cui il presente Consorzio si impegna a attenersi.

3. Per il miglior svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità

dello Stato, con la Regione, gli altri Enti Pubblici ed altri Enti gestori di aree naturali protette, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni, e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile.

4. La sorveglianza sull'area marina protetta spetta alla competente Capitaneria di Porto e alla Polizia municipale del Comune di Milazzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche mediante l'assegnazione funzionale di propri dipendenti anche a tempo determinato.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di sorveglianza, il Consorzio assicurerà il coordinamento con la competente Capitaneria di Porto, anche mediante uno specifico protocollo operativo.

6. Il Consorzio potrà svolgere, oltre alle funzioni di cui al comma 1, funzioni/attività di promozione, di educazione e informazione ambientale.

7. Il Consorzio opera senza assumere obbligazioni in nome e per conto dei singoli consorziati.

ARTICOLO 5

Fondo Consortile, Risorse ed Oneri

1. Il fondo consortile è costituito:

a) dalle quote di costituzione versate da ciascun consorziato come

definite all'articolo 4 dell'atto costitutivo del Consorzio di cui il presente Statuto è parte integrante;

b) dai conferimenti in natura e in prestazioni da parte dei consorziati, ivi compresa la prestazione del personale per il funzionamento dell'area marina protetta;

c) dai contributi di Enti Pubblici, dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali destinati alla gestione ed al miglioramento delle strutture, alla ricerca, alla formazione professionale, all'educazione ed alla divulgazione delle attività dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo";

d) dai contributi di enti e società private come indicato da apposito regolamento che ne stabilisce i criteri di selezione;

e) dalle risorse derivanti dalle attività di gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo";

f) da eventuali fondi supplementari assegnati dai consorziati;

g) dalle quote annuali versate dai seguenti consorziati a titolo di contributo alle spese di gestione.

2. Le suddette quote annuali di cui alla lettera g) non potranno essere variate e costituiscono obbligo dei consorziati.

Per giustificate ragioni potrà essere richiesta al Ministero la variazione delle quote consortili annuali di ciascun consorziato e il Ministero provvederà ad emettere, a tal riguardo, provvedimento di approvazione o di diniego di detta richiesta di variazione.

Il contributo dell'Università consiste in apporto di opera

scientifica e di ricerca, attività che, sulla base di proposte presentate dall'Università ai soggetti consorziati, saranno approvate dall'Assemblea Consortile.

3. Il fondo consortile non potrà in alcun modo essere diviso tra i consorziati. I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

4. Le risorse assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle derivanti dalla gestione dell'area marina protetta, sono utilizzate esclusivamente per la gestione della medesima nell'ambito delle finalità stabilite dal decreto di istituzione, dalla convenzione di affidamento in gestione stipulata con il Ministero, di cui all'art.4, e dal presente statuto, e tenuto conto della normativa vigente in materia.

5. Ad eccezione degli oneri connessi all'incarico di Direttore dell'area marina protetta, relativamente alle spese per risorse umane si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge n.179 del 2002.

6. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è tassativamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alla costituzione di un fondo di riserva straordinario per finanziare interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione

provvederà a sottoporre all'Assemblea un programma di attività da finanziare con le risorse di tale fondo.

7. Le spese di gestione, in mancanza delle risorse di cui ai punti c) e d) del superiore primo comma, devono essere contenute nell'importo complessivo delle risorse di cui ai punti b), e), f) e g) del superiore primo comma.

8. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

9. Tutti i beni in dotazione, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari. L'eventuale acquisizione di beni mobili, immobili e di diritti reali deve essere sottoposta alla specifica approvazione del MATTM-PNM.

10. In caso di scioglimento del Consorzio o comunque nel caso in cui per qualunque causa venga meno l'affidamento in gestione dell'area marina protetta, tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio del Consorzio dell'area marina protetta medesima saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore individuato dal MATTM-PNM.

ARTICOLO 6

Consortiati

1. L'ammissione di nuovi consortiati dovrà essere deliberata dall'Assemblea, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il recesso di uno dei consorziati comporta lo scioglimento del Consorzio.

3. I consorziati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, possono volontariamente contribuire con ulteriori risorse, con dislocazione di proprio personale, cessione anche temporanea di beni, senza che da tali conferimenti derivi l'attribuzione di maggiori diritti rispetto agli altri consorziati.

4. Per l'espletamento delle proprie attività di gestione il Consorzio, dopo averne valutato l'effettiva convenienza, potrà avvalersi, oltre che dell'opera e delle prestazioni di terzi, anche dei servizi e delle strutture dei consorziati; resta inteso che i consorziati dovranno garantire a titolo non oneroso lo svolgimento delle attività ordinarie così come individuate nel documento condiviso "Proposta per l'istituzione del Consorzio per la gestione dell'area marina protetta Capo Milazzo" che costituisce parte integrante del presente Statuto.

ARTICOLO 7

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consorzio;
 - d) il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 8

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Consorziati nella persona del Sindaco del Comune di Milazzo, dal Rettore dell'Università e dal Presidente dell'Associazione Ambientalista Marevivo, o da loro delegati.

2. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Milazzo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età.

3. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa competono le seguenti funzioni:

a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e nomina il Revisore dei Conti;

b) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione;

c) approva il programma annuale di gestione;

d) delibera le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;

e) delibera sull'indennità e sul rimborso spese del Revisore dei Conti;

f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

g) approva le proposte da sottoporre al MATTM-PNM per l'aggiornamento dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" e della sua regolamentazione;

h) approva gli atti di indirizzo sull'attività del Consorzio e

di controllo sull'attuazione dei medesimi;

i) approva le relazioni annuali sull'attività di gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza dell'area marina protetta;

j) delibera sulle modificazioni al presente statuto;

k) delibera sullo scioglimento del Consorzio;

l) delibera sull'anticipato scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi.

4. (abrogato).

5. Possono partecipare all'Assemblea tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote annuali e con l'assolvimento degli obblighi consortili.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti dei consorziati presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, almeno il 50% delle quote consortili rappresentate dai partecipanti. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. L'Assemblea delibera in sede ordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole dei consorziati presenti che rappresentino più della metà delle quote di partecipazioni complessivamente sottoscritte da tutti i consorziati, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei consorziati presenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazioni complessivamente sottoscritte da tutti i consorziati.

6 bis. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano la totalità delle quote consortili sottoscritte, e delibera con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino la totalità delle quote consortili sottoscritte da tutti i consorziati.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) sull'approvazione del regolamento interno e sulle relative modifiche;
- c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

7. Alle sedute dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consorzio ed il Direttore dell'area marina protetta. Può altresì partecipare, su invito del Presidente, anche il Revisore dei Conti.

8. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente:

- almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e per la verifica dell'andamento gestionale;
- ogni volta che sia necessario trattare argomenti di competenza assembleare, anche su richiesta del Presidente del Consorzio o di 2 Consorziati.

9. La convocazione viene fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante nota inviata via fax/raccomandata/email/pec con conferma di ricezione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'incontro e l'ordine del giorno. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione, con le medesime indicazioni. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 2 (due) giorni prima dell'incontro mediante email con avviso di ricezione recante in sintesi gli argomenti da trattare.

10. Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale sul libro delle Assemblee.

11. L'Assemblea può svolgersi anche in via telematica (video/teleconferenza, ecc.). A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza, e che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi virtuali nei quali gli intervenuti potranno affluire o i mezzi telematici da utilizzare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente di cui all'art. 10 e da ulteriori 4 (quattro) membri nominati dall'Assemblea come segue:

- su proposta del Sindaco di Milazzo, 3 (tre) componenti;
- su proposta del Rettore dell'Università di Messina, 1 (uno) componente;
- su proposta del Presidente dell'associazione Marevivo, 1 (uno) componente.

2. Tutti i componenti dovranno possedere i seguenti requisiti: comprovata esperienza tecnica ed amministrativa ed economica in materia di aree naturali protette e biodiversità, nella salvaguardia della natura e dell'ambiente e/o nella gestione di consorzi. Non può essere nominato componente del comitato di gestione, o ricoprire incarichi all'interno dell'Amp, chi ha incarichi di qualsiasi genere e natura con il Comune di Milazzo, anche a titolo gratuito. Non può essere nominato componente del comitato di gestione chi è sprovvisto del diploma di laurea o chi, in alternativa, non abbia acquisito e dimostri comprovata esperienza e conoscenza nel campo della biologia marina.

3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati durante la prima Assemblea.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede, nel termine di sessanta giorni dal primo Consiglio, alla redazione del Regolamento interno.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed il mandato di ciascun componente e del Presidente è rinnovabile.

Il Componente che si assenta tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

7. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore. Qualora dovesse cessare dalla carica la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi decaduto e dovrà provvedersi alla sua ricostituzione da parte dell'Assemblea.

8. I componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo qualora si discostino dalle finalità dettate dal Decreto istitutivo dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" e dal presente Statuto o qualora compiano atti non conformi alle vigenti leggi.

9. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente.

In particolare esso:

a) propone all'Assemblea gli atti di cui al punto b) dell'art. 8 comma 3, restando impregiudicata la possibilità da parte di questo ultimo organo di deliberare in qualsiasi momento sugli atti

de quo;

b) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;

c) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

d) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente;

e) delibera su tutte le materie non esplicitamente riservate all'Assemblea e al Presidente del Consorzio;

f) nomina il Direttore dell'area marina protetta secondo quanto previsto dall'art. 12.

10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di 2/3 (due terzi) dei componenti o del Revisore dei Conti.

11. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi in via telematica, nelle forme e nei modi previsti e disciplinati dall'art. 8 per lo svolgimento dell'Assemblea.

13. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse in copia agli Enti facenti parte del Consorzio.

14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare senza diritto di voto il Direttore o Responsabile

dell'area marina protetta ed il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 10

Presidente

1. Il Presidente del Consorzio presiede il Consiglio di Amministrazione e viene eletto dallo stesso Consiglio, con votazione segreta a maggioranza assoluta, nella sua prima seduta.

2. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

a) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;

b) presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e può chiedere la convocazione dell'Assemblea;

c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) indirizza e coordina le attività del Consorzio;

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza;

f) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;

g) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

3. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può demandare alcune

sue funzioni al Vice presidente.

ARTICOLO 11

Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Revisore dei Conti, nominato con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Revisore dei Conti deve possedere la qualifica di Revisore dei Conti e deve essere iscritto dall'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Non possono essere designati Revisori: Consiglieri ed Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e non è revocabile salvo che per inadempienza; è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria, dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta.

5. Il Revisore dei Conti può assistere, su invito del Sindaco e del Presidente, alle adunanze dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

ARTICOLO 12

Organizzazione del Consorzio

1. Il consiglio di Amministrazione, provvede, come previsto dalla normativa vigente, ad assumere il Direttore/Responsabile

dell'Area Marina Protetta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, con inquadramento tabellare previsto per i dirigenti degli enti locali e per il periodo massimo di tre anni. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato o si potrà procedere, secondo quanto stabilito dal comitato di gestione, a nuova assunzione sempre nei termini previsti dalla normativa vigente e con contratto a tempo determinato per un periodo di massimo tre anni.

2. Al Direttore dell'area marina protetta compete la responsabilità gestionale della stessa "Area Marina Protetta Capo Milazzo" e lo svolgimento delle funzioni individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il provvedimento di affidamento in gestione dell'area marina protetta, secondo le funzioni assegnate e le modalità previste dal regolamento di esecuzione e organizzazione nonché dalle Direttive emanate.

3. Al Direttore della "Area Marina Protetta Capo Milazzo" compete inoltre la direzione degli uffici e la responsabilità gestionale del Consorzio sulla base delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consorzio è dotato inoltre di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, di personale, anche comandato dai Soci consorziati.

5. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e

previdenziale sono regolati dalla disciplina degli Enti pubblici non economici.

6. Non possono essere nominati impiegati o dirigenti del Consorzio i consiglieri degli Enti Locali associati.

7. La pianta organica e il regolamento organico del personale del Consorzio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

8. Il Consorzio può avvalersi anche di forme di convenzioni con altri soggetti per l'affidamento di servizi.

ARTICOLO 13

Contabilità e finanza

1. Per la finanza e la contabilità del Consorzio alla fine di ogni anno solare, il consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di legge.

3. Alle spese di funzionamento del Consorzio si fa fronte con i trasferimenti dagli Enti consorziati e con quelli assegnati dal Ministero dell'ambiente, ai sensi del decreto di istituzione, della convenzione di affidamento in gestione stipulata con il Ministero di cui all'art.4 e del presente statuto, nonché con i contributi e proventi di altri soggetti pubblici e privati, tenuto

conto della normativa vigente in materia.

4. Nessun onere potrà comunque gravare sui trasferimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente alle spese per il personale del Consorzio, ad eccezione del compenso del Direttore dell'area marina protetta, nella misura massima stabilita dal Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 14

Norma transitoria e di garanzia

1. Fino all'autonomo funzionamento del Consorzio tutte le funzioni tecniche amministrative e contabili sono assicurate dal Comune di Milazzo, eventualmente supportato dal contributo di personale distaccato/comandato dagli altri Enti partecipanti.

ARTICOLO 15

Trasparenza e partecipazione

1. Gli organi del Consorzio assicurano il rispetto di quanto previsto dalla disciplina legislativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti.

2. Promuovono altresì ogni forma di consultazione con le categorie economico-sociali e con le associazioni ambientaliste.

ARTICOLO 16

Scioglimento e liquidazione

1. Il Consorzio si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori del Consiglio di

Amministrazione, determinandone attribuzioni e poteri, fermo restando quanto previsto all'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto.

ARTICOLO 17

Controversie

1. In caso di controversie tra il Consorzio ed uno o più Consorziati, ovvero tra alcuni Consorziati tra di loro in relazione a rapporti inerenti il Consorzio stesso, qualora non dovessero trovare bonario componimento tra le parti, è competente il Foro di Barcellona p.g.

ARTICOLO 18

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si rinvia alle leggi vigenti in materia ed ai principi dell'Ordinamento Giuridico.

N. del Repertorio - N. della

Raccolta

ATTO COSTITUTIVO

DEL "CONSORZIO DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO

MILAZZO"

con sede in Milazzo

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno

del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove in

Avanti a me,, Notaio in Messina,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,
Patti e Mistretta

SONO PRESENTI

COMUNE DI MILAZZO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

ASSOCIAZIONE MAREVIVO

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei

comparenti i quali stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Per effetto di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018, art. 7, che ha istituito l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo" ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito, secondo le previsioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio di scopo misto con attività esterna denominato "**Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo**".

ARTICOLO 2 - La sede legale del Consorzio è costituita presso la sede del Comune di Milazzo.

La durata del Consorzio è stabilita sino al trentuno dicembre duemilaventisei e potrà essere prorogata a norma di legge, fatta salvo il venir meno dello scopo o il suo scioglimento anticipato.

ARTICOLO 3 - Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.

Il Consorzio si impegna a osservare le disposizioni di cui ai decreti di istituzione e di approvazione dei regolamenti e ottempera agli obblighi essenziali di cui all'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Il Consorzio, nello svolgimento delle funzioni di Ente Gestore, persegue le finalità dell'"Area Marina protetta Capo Milazzo" previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal decreto istitutivo del 17 maggio 2018.

In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue:

- a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche

attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili;

e) la realizzazione di politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

Articolo 4 - Il fondo consortile è costituito:

- dalle quote di costituzione versate da ciascun consorziato come di seguito indicate:

€ 5.000,00, pari al 50%, da parte del Comune di Milazzo;

€ 2.500,00, pari al 25%, da parte dell'Università di Messina;

€ 2.500,00, pari al 25%, da parte di

Associazione Marevivo

- dalle quote annuali versate dai seguenti consorziati a titolo di contributo alle spese di gestione, da versare entro il mese di giugno/luglio per l'importo di:

euro 10.000,00 per il Comune di Milazzo;

euro 3.000,00 per Associazione Marevivo

Le suddette quote non potranno essere variate e costituiscono obbligo. Per giustificate ragioni potrà essere richiesta al Ministero la variazione delle quote consortili annuali di ciascun consorziato e il Ministero provvederà ad emettere, a tal riguardo, provvedimento di approvazione o di diniego di detta richiesta di variazione.

Il contributo dell'Università consiste in apporto di opera scientifica e di ricerca, attività che, sulla base di proposte presentate dall'Università ai soggetti consorziati, saranno approvate dall'Assemblea Consortile.

L'associazione Marevivo oltre a versare euro 3.000,00 apporterà un contributo che consiste nell'impiego minimo di n.3 personale volontario.

Articolo 5 - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da ulteriori 4 (quattro) membri

nominati dall'Assemblea come segue:

- su proposta del Sindaco di Milazzo, 3 (tre) componenti;
- su proposta del Rettore dell'Università di Messina, 1 (uno) componente;
- su proposta del Presidente dell'associazione Associazione Marevivo, 1 (uno) componente.

I Consorziati ora stesso nominano quali Componenti il Consiglio di Amministrazione

I Componenti il Consiglio di Amministrazione accettano la carica conferita e dichiara che a suo carico non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la direzione e la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, tranne gli atti che siano, dalla legge o dal presente statuto, tassativamente riservati all'Assemblea dei consorziati.

Quale Presidente viene designato

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

Articolo 6 - Il Consorzio è regolato, oltre che dalla legge e dal presente atto costitutivo, anche dallo statuto che debitamente, firmato dalle parti e da me Notaio, al presente si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

Le spese del presente, relative e conseguenziali sono a carico del Consorzio.